

Spett.le  
BANCA D'ITALIA  
Filiale di .....

Oggetto: Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti (*standing facilities*) - Lettera-contratto.  
(Versione 2023.1 approvata il ..... con protocollo ...../23).

Il/La .....  
(di seguito la "Controparte"),  
codice meccanografico .....  
codice Istituzioni Monetarie e Finanziarie .....  
(MFI code)

C.F. ....  
P.IVA. ....  
(V.A.T. number)

numero di iscrizione al registro delle imprese  
.....  
(company number)

avente sede legale in  
.....  
(Stato; città; indirizzo)

Indirizzo PEC rilevante ai fini dell'Articolo 9 bis del presente Contratto quadro  
.....

legalmente rappresentat ... da:  
.....  
nella sua qualità di:  
.....

e titolare del rapporto di partecipazione al sistema TARGET-Banca d'Italia ,

## CHIEDE

di poter accedere alle operazioni su iniziativa delle controparti (*standing facilities*) con codesto Istituto nell'ambito delle operazioni di politica monetaria così come definite e regolate dalle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria" (di seguito "Condizioni generali").

Al riguardo la Controparte:

- a) dichiara di avere preso visione e di accettare le condizioni stabilite nel "Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti" allegato alla presente che sottoscrive digitalmente per conoscenza e accettazione;
- b) dichiara di avere sottoscritto con codesto Istituto le Condizioni generali e le Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento;
- c) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che alle operazioni su iniziativa delle controparti si applicano le previsioni di cui al "Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti", le Condizioni generali, nonché le previsioni dei contratti regolanti le singole operazioni su iniziativa delle controparti;
- d) dichiara di avere presentato alla Banca d'Italia i moduli di raccolta dei dati statici previsti dalle "Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET" al fine di essere registrata nel *Common Reference Data Management* di TARGET come banca abilitata alle operazioni su iniziativa delle controparti, secondo le modalità indicate nel documento "Guida operativa alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema";
- e) a tutti gli effetti conseguenti alla presente Lettera-contratto, conferma il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 47 del codice civile per il rapporto partecipazione al sistema TARGET-Banca d'Italia, nonché i dati resi noti nell'ambito di tale rapporto per le comunicazioni via fax e via PEC.

..... , .....  
(Luogo) (Data)

.....  
(Sottoscrizione digitale del legale rappresentante)

La Controparte approva specificamente, ai sensi degli articoli. 1341 e 1342 cc, le previsioni di cui agli articoli 15 (Sospensione dalle operazioni), 16 (Cessazione della facoltà di utilizzo) e 16 bis ("Penale in caso di inadempienza") del "Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti".

..... , .....  
(Luogo) (Data)

.....  
(Sottoscrizione digitale del legale rappresentante)

**CONTRATTO QUADRO**  
**PER LE OPERAZIONI SU INIZIATIVA DELLE CONTROPARTI**  
**(STANDING FACILITIES)**

**Articolo 1**

*(Oggetto del contratto)*

1. Nell'ambito delle operazioni di politica monetaria, la Controparte può:
  - a) depositare presso la Banca d'Italia (di seguito Banca) in un conto corrente intestato a suo nome una somma di denaro (deposito *overnight*);
  - b) ottenere dalla Banca un finanziamento mediante un'anticipazione su pegno di attività idonee (rifinanziamento marginale), secondo quanto previsto dal Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento.

A tali operazioni si applica il relativo tasso di interesse stabilito dalla Banca centrale europea (di seguito BCE)

**Articolo 2**

*(Durata)*

1. Le operazioni di cui all'articolo 1 hanno la durata di una giornata lavorativa.

**Articolo 3**

*(Apertura dei conti)*

1. La Banca provvede ad aprire, nel modulo CLM di TARGET, un conto di deposito *overnight* e un conto di rifinanziamento marginale, entrambi intestati alla Controparte.

**Articolo 4**

*(Recesso)*

1. La Controparte può recedere dal presente Contratto quadro con un preavviso non inferiore a dieci giorni di calendario, a condizione che non vi siano operazioni su iniziativa delle controparti in essere.

## **Sezione I**

### **Operazioni di Deposito *overnight***

#### **Articolo 5**

*(Costituzione del deposito)*

1. La costituzione del deposito avviene mediante accreditamenti del conto di deposito *overnight* in essere a nome della Controparte medesima da eseguirsi, in contropartita al conto MCA di default della controparte- ovvero agli altri conti MCA ovvero ai conti RTGS DCA, RTGS sub-account, TIPS DCA della controparte - secondo le modalità stabilite dalla Banca.
2. La costituzione del deposito può essere effettuata in tutte le giornate operative TARGET, entro gli orari previsti dal [calendario TARGET](#) presente sul sito Internet della BCE, ad esclusione dei giorni in cui TARGET non è disponibile alla fine della giornata a causa di una "interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative" come richiamata all'articolo 24 bis delle Condizioni generali. In circostanze eccezionali, l'Eurosistema può decidere di applicare termini posticipati rispetto ai precedenti.
3. La Banca non fornisce alcuna garanzia in cambio dei depositi.

#### **Articolo 5 bis**

*(Costituzione del deposito in contingency)*

1. In caso di indisponibilità dei sistemi del partecipante, che non consentano di disporre autonomamente l'operazione di deposito in TARGET, la Controparte ha facoltà di presentare la richiesta di costituzione di un deposito *overnight*, nel rispetto dei termini stabiliti all'art. 5.2, secondo le modalità previste per la gestione della *contingency* nel sistema TARGET e [pubblicate sul sito Internet della Banca](#).

#### **Articolo 6**

*(Importo)*

1. Gli accrediti sul conto corrente di deposito *overnight* non hanno limiti di importo.

#### **Articolo 7**

*(Interessi)*

1. Gli interessi sulle somme depositate sono regolati tra la Banca e la Controparte. In caso di tasso di interesse negativo, la somma risultante è versata dalla Controparte alla Banca.
2. L'interesse è calcolato in regime di capitalizzazione semplice, con la formula "giorni effettivi/360", al tasso stabilito dalla BCE con provvedimento di cui all'Articolo 1, comma 2.
3. Eventuali variazioni nella misura del tasso, come sopra determinato, decorrono

dall'inizio del nuovo periodo di mantenimento della riserva, come definito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2021/378 (BCE/2021/1) o dal diverso termine indicato nel provvedimento che dispone la variazione..

## **Articolo 8**

*(Restituzione)*

1. L'operazione di restituzione è eseguita nella prima giornata lavorativa successiva alla costituzione del deposito mediante movimentazione del conto MCA di default.
2. Nella giornata suddetta, la Banca restituisce alla Controparte la somma costituita in deposito, e regola gli interessi dovuti sulla stessa mediante accrediti/addebiti del conto MCA di default.

## **Sezione II**

### **Operazioni di rifinanziamento marginale**

#### **Titolo I**

#### **Operazioni di rifinanziamento marginale a richiesta**

##### **Articolo 9**

*(Accesso alle operazioni)*

1. La Controparte che intende accedere al rifinanziamento marginale invia alla Banca apposita richiesta secondo le modalità indicate nel documento Guida operativa alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. La richiesta può essere effettuata in tutte le giornate operative TARGET, entro gli orari previsti dal calendario TARGET presente sul sito Internet della BCE), ad esclusione dei giorni in cui TARGET non è disponibile alla fine della giornata a causa di una "interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative" come richiamata all'articolo 24 bis delle Condizioni generali. In circostanze eccezionali, l'Eurosistema può decidere di applicare termini posticipati rispetto ai precedenti.
2. L'accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale è condizionato al rispetto dei requisiti tecnico-operativi previsti nel suddetto documento Guida operativa alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

##### **Articolo 9 bis**

*(Richiesta di rifinanziamento marginale in contingency)*

1. In caso di indisponibilità della R.N.I. o del C.A.B.I., nonché di altri malfunzionamenti che non consentano lo scambio di messaggi via R.N.I., la Controparte ha facoltà di presentare la richiesta di rifinanziamento marginale per via telefonica, nel rispetto dei termini stabiliti, purché essa abbia comunicato tempestivamente le proprie difficoltà alla Banca e sia stata a ciò autorizzata per le vie brevi. La Banca si riserva di verificare l'effettiva presenza di malfunzionamenti. Tale richiesta deve essere confermata immediatamente via PEC avvalendosi esclusivamente dell'indirizzo indicato dalla Controparte nella presente lettera-contratto e via e-mail secondo le modalità definite nella Guida operativa alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. L'utilizzo dell'indirizzo PEC deve avvenire esclusivamente per i fini di *contingency* di cui al presente comma.

##### **Articolo 10**

*(Erogazione dell'importo finanziato)*

1. La Banca eroga il finanziamento alla Controparte accreditando il conto MCA di default e addebitando contemporaneamente il conto di rifinanziamento marginale di cui la stessa è titolare.
2. Nel caso in cui la Controparte non disponga di *collateral* sufficiente a garantire l'intero

importo dell'operazione, la Banca regola il minor importo tra l'ammontare del finanziamento richiesto e il valore garantito come previsto dall'Articolo 17.

## **Articolo 11**

*(Restituzione)*

1. La Controparte autorizza la Banca, all'apertura della giornata lavorativa di TARGET successiva a quella dell'erogazione del rifinanziamento, ad addebitare il proprio conto MCA di default dell'importo finanziato unitamente agli interessi dovuti.

## **Titolo II**

### **Operazioni di rifinanziamento marginale automatico**

#### **Articolo 12**

*(Accesso alle operazioni)*

1. Se a fine giornata l'anticipazione infragiornaliera in conto corrente di una Controparte abilitata al rifinanziamento marginale non è stata rimborsata sul conto MCA di default, il mancato rimborso viene considerato una richiesta della Controparte di accesso al rifinanziamento marginale. Nel caso in cui la controparte sia titolare di altri conti MCA ovvero di uno o più conti DCA (RTGS DCA, T2S DCA e TIPS DCA), i saldi di fine giornata sugli altri conti MCA e sui conti DCA saranno tenuti in considerazione ai fini del calcolo dell'ammontare dell'accesso al rifinanziamento marginale. Ciò non determina alcun equivalente rilascio di attività già depositate in garanzia per il sottostante credito infragiornaliero in essere.

Fanno eccezione i giorni in cui TARGET non è disponibile alla fine della giornata a causa di una "interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative" come richiamata all'articolo 24 bis delle Condizioni generali. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 ter.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si applica alle operazioni del presente Titolo il "Contratto per le operazioni di anticipazione infragiornaliera su pegno".

#### **Articolo 13**

*(Erogazione del finanziamento)*

1. La Banca eroga alla Controparte un finanziamento per l'importo di cui all'articolo 12, comma 1, accreditando il conto MCA di default della Controparte e addebitando contemporaneamente il conto di rifinanziamento marginale.

#### **Articolo 14**

*(Restituzione)*

1. La Controparte autorizza la Banca, all'apertura di TARGET della giornata lavorativa successiva a quella dell'erogazione del rifinanziamento automatico, ad addebitare il proprio conto MCA di default dell'importo finanziato unitamente agli interessi dovuti.

#### **Articolo 15**

*(Sospensione dalle operazioni)*

1. Salvo il disposto dell'articolo 22 delle Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria, la Banca può sospendere o limitare, con provvedimento particolare a efficacia immediata, l'accesso della Controparte alle operazioni di cui all'articolo 12 in caso di gravi, reiterate o persistenti violazioni degli obblighi scaturenti dal Contratto quadro



per operazioni di anticipazione infragiornaliera.

## **Articolo 16**

*(Cessazione della facoltà di utilizzo)*

1. Nei casi di recesso o risoluzione previsti nel Contratto quadro per le operazioni di anticipazione infragiornaliera e nei casi di sospensione o esclusione dalle operazioni poste in essere ai sensi del medesimo Contratto, la Controparte non può accedere alle operazioni di cui all'articolo 12.

## **Articolo 16 bis**

*(Penale in caso di inadempienza)*

1. Con riferimento alle operazioni di rifinanziamento marginale automatico, la Banca applica una penale calcolata secondo le modalità previste dall'Allegato A alle Condizioni generali, nei seguenti casi:

- la controparte non rispetta l'obbligo di stanziare anticipatamente a garanzia un ammontare sufficiente di attività idonee,
- la controparte, soggetta a misura di limitazione ai sensi dell'articolo 22 delle Condizioni generali, non rispetta l'obbligo di mantenere il ricorso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema entro il limite determinato.

**Titolo III**  
**Disposizioni comuni per le operazioni di cui ai Titoli I e II della**  
**Sezione II**

**Articolo 17**  
*(Garanzia dell'operazione)*

1. Le operazioni di cui ai Titoli I e II sono garantite dal *pool* di garanzie della Controparte.

**Articolo 18**  
*(Interessi)*

1. Alle operazioni di cui ai Titoli I e II si applica un interesse sull'importo finanziato.
2. L'interesse è calcolato in regime di capitalizzazione semplice, con la formula "giorni effettivi/360", al tasso stabilito per tali operazioni dalla BCE ai sensi dell'Articolo 1 comma 2.
3. Eventuali variazioni nella misura del tasso, come sopra determinato, decorrono dall'inizio del nuovo periodo di mantenimento della riserva, come definito dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 378/2021 (BCE/2021/1) o dal diverso termine indicato nel provvedimento che dispone la variazione.

## **Titolo IV**

### **Disposizioni speciali in caso di interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative**

#### **Articolo 18 bis**

*(Interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative)*

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 24 bis delle Condizioni generali, la Banca applica le norme di cui al presente Titolo ("disposizioni speciali"), fino al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 24 ter delle stesse Condizioni generali e in linea con le comunicazioni della BCE.

#### **Articolo 18 ter**

*(Trattamento del saldo negativo di fine giornata in caso di interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative)*

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 24 bis delle Condizioni generali, nel caso in cui sia applicato l'articolo 187 quater, lett a), delle Regole per l'attuazione della politica monetaria, il mancato rimborso sul conto MCA di default, alla fine della giornata dell'anticipazione infragiornaliera in conto corrente, di una Controparte abilitata al rifinanziamento marginale, al netto dei saldi di fine giornata degli altri conti (MCA e/o RTGS DCA, T2S DCA e TIPS DCA), è trattato come anticipazione infragiornaliera e remunerato ad un tasso pari a zero fino al ripristino del regolare funzionamento del servizio TARGET.

#### **Articolo 18 quater**

*(Tasso di interesse per le operazioni di rifinanziamento marginale in caso di interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative)*

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 24 bis delle Condizioni generali, nel caso in cui sia applicato l'articolo 187 quater, lett b), delle Regole per l'attuazione della politica monetaria, la Banca dispone che:

- a qualsiasi credito in essere erogato sotto forma di rifinanziamento marginale nel giorno precedente l'attivazione dell'elaborazione in contingency di cui all'Appendice IV all'Allegato 1 della TARGET Guideline si applichi un tasso pari a zero per il periodo dell'interruzione,
- i crediti concessi nell'ambito delle operazioni di rifinanziamento marginale e regolati in tempo reale il giorno dell'interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative, ma prima che l'interruzione sia stata dichiarata tale, siano trattati come crediti concessi nella giornata operativa in cui l'interruzione prolungata di TARGET nell'arco di diverse giornate operative sia risolta.

In tal caso,

- il pagamento degli interessi è dovuto insieme al rimborso del credito per le operazioni di rifinanziamento marginale solo dopo che l'elaborazione in contingency di cui all'Appendice IV all'Allegato 1 della TARGET Guideline sia stata disattivata e al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 24 ter, comma 1, delle Condizioni generali,
- dal calcolo degli interessi sono escluse la giornata operativa o le giornate operative nell'arco delle quali si è protratta l'interruzione prolungata di TARGET.

**Titolo V**  
**Disposizioni comuni**

**Articolo 19**

*(Data di applicazione e decorrenza)*

1. La presente versione del Contratto quadro si applica a decorrere dal 20 marzo 2023.